

LA PESCA NELLA PROSPETTIVA DELLA *BLUE POLICY*

Greta Tellarini *

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. L'evoluzione normativa della politica comune della pesca – 3. La nuova riforma della politica comune della pesca nel quadro della politica marittima integrata – 4. I principi di sostenibilità e di *governance* alla base della nuova politica comune della pesca – 5. Lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura nella prospettiva della *Blue Growth* – 6. Prospettive future.

1. – È sempre più evidente il ruolo di primo piano che ha assunto da molti anni l'Unione europea nelle politiche che riguardano la pesca marittima, testimoniato anche dall'imponente apparato normativo che nell'ultimo periodo si è andato delineando in ambito comunitario nel perseguimento di un obiettivo univoco: la conservazione e la gestione sostenibile degli *stock* ittici a livello internazionale.

Tuttavia, il settore della pesca e dell'acquacoltura è attualmente al centro di una crisi profonda, che è insieme di natura economica, ambientale e sociale.

Il sovrasfruttamento delle risorse continua a rappresentare il principale ostacolo per lo sviluppo del settore, anche se non va trascurato che la pesca subisce gli impatti derivanti da altre sorgenti di alterazione dell'ecosistema marino: le diverse forme di inquinamento che si riversano sul mare, i cambiamenti climatici ed i processi di acidificazione delle acque, le attività estrattive, come i dragaggi di sabbia e ghiaia, la navigazione costiera, gli impianti dell'industria energetica, le piattaforme petrolifere e le altre attività marittime che incidono sulla produzione e sulla qualità degli *stock* ittici. Nell'ambito di tale scenario incide negativamente anche la notevole riduzione delle risorse biologiche nazionali destinate alla programmazione del settore.

Ulteriori fattori critici, che complicano il quadro complessivo, sono rappresentati dagli obblighi ed adempimenti derivanti dal gravoso processo di

* Professore associato di diritto della navigazione nell'Università di Bologna.



adeguamento alle normative comunitarie emanate negli anni passati, le quali spesso denotano la scarsa propensione della Commissione europea a tenere conto delle caratteristiche della pesca mediterranea, per quanto attiene sia alle specificità morfometriche dei fondali, sia a quelle ecobiologiche delle diverse specie.

Il Libro verde sulla “Riforma della politica comune della pesca”¹ del 22 aprile 2009 evidenzia la necessità di perseguire un nuovo modello di regolazione della pesca, che privilegi una gestione regionalizzata, volta a tenere conto delle specifiche condizioni e peculiarità locali, nonché uno snellimento amministrativo, destinato a sollevare enti ed imprese dalla complessità burocratica, che negli ultimi anni ha caratterizzato il settore. Una gestione legata a regole locali ed a sistemi di autoregolamentazione potrebbe consentire, come si auspica nel Libro verde, una maggiore responsabilità nell’attuazione della politica comune della pesca e, dunque, nell’uso sostenibile delle risorse pubbliche.

2. – Dall’analisi dell’evoluzione normativa in ambito comunitario è possibile ritenere che la nascita ufficiale della politica comune della pesca (PCP), come politica autonoma², risalga all’emanazione del reg. (Cee) n. 170/83 del Consiglio del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca³, con cui il Consiglio europeo ha preso per la prima volta in considerazione la dimensione biologica, economica e sociale della pesca⁴.

Considerando questo primo regolamento “di base” come punto di partenza, la politica comune della pesca è stata oggetto di successive riforme, avvenute con cadenza quasi decennale.

¹ COM(2009)163 def.

² La politica comune della pesca (PCP) era già implicitamente prevista nel Trattato di Roma del 1957 dall’art. 38, il quale stabiliva che gli obiettivi della politica agricola comune, dettati dall’art. 39, par. 1, si applicavano anche alla pesca; solo con il reg. (Cee) n. 170/1983 essa assunse una sua autonomia, distinguendosi dalla politica agricola comune. Le prime misure nel settore della pesca risalgono, tuttavia, al 1970 e furono rivolte a disciplinare l’accesso ai fondali di pesca, ai mercati ed alle strutture.

³ Pubblicato in G.U.C.E. L 288 dell’11 ottobre 1986.

⁴ Sulle origini della politica comune della pesca si rinvia a G. Gallizioli, *Osservazioni sulla nuova riforma della politica comune della pesca*, in *Riv. dir. agr.*, I, 2013, 706 ss.; N. Carnimeo, *La pesca sostenibile nel Mediterraneo*, Bari, 2012, 97 ss.

Con l'approvazione del reg. (Cee) n. 3760/92 del Consiglio del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura⁵, si perviene ad una prima definizione di politica comune della pesca, che trova applicazione nell'ambito degli interventi di sfruttamento concernenti sia le risorse acquatiche vive, sia l'acquacoltura, nonché delle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque di pesca comunitarie o da parte di pescherecci comunitari. Tali attività di sfruttamento devono perseguire l'obiettivo della sostenibilità, in quanto la politica comune della pesca mira a garantire la protezione e la conservazione delle risorse acquatiche vive disponibili ed accessibili, assicurandone lo sfruttamento razionale e responsabile su base sostenibile, con riguardo anche alle condizioni economiche e sociali del settore ed in vista delle conseguenti implicazioni per l'ecosistema marino nella prospettiva generale di assicurare e consolidare il giusto equilibrio tra risorse e sfruttamento nelle varie zone di pesca.

La successiva riforma del settore, avvenuta con il reg. (Ce) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca⁶, definisce e rafforza i principi cardine della politica comune della pesca, che trova il suo fondamento sul concetto di sostenibilità, volto a garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale. In tale prospettiva la Comunità tende ad abbracciare un approccio precauzionale, che impone necessariamente l'adozione di tutte le misure intese a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive, il loro conseguente sfruttamento sostenibile e la riduzione al minimo dell'impatto delle attività di pesca sui sistemi ecomarini.

Il finanziamento pubblico alla fase attuativa della descritta politica di gestione sostenibile della pesca viene concretamente realizzato con la previsione di un Fondo europeo della pesca (FEP), istituito con il reg. (Ce) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006⁷, che definisce il quadro degli interventi di sostegno della Comunità a favore dello sviluppo sostenibile del settore della pesca, delle zone di pesca e della pesca nelle acque interne.

⁵ Pubblicato in G.U.C.E. L 389 del 31 dicembre 1992.

⁶ Pubblicato in G.U.C.E. L 358 del 31 dicembre 2002.

⁷ Pubblicato in G.U.U.E. L 223 del 15 agosto 2006.

Gli interventi, a cui il fondo è destinato, sono finalizzati a supportare la politica comune della pesca, promuovendo la sostenibilità sotto il profilo economico, ambientale e sociale, favorendo la competitività delle strutture operative e lo sviluppo delle imprese operanti nel settore e rafforzando la tutela ed il miglioramento dell'ambiente e delle risorse naturali. Il fondo è indirizzato ad intervenire a completamento delle azioni poste in essere in ambito nazionale, regionale e locale, mediante l'integrazione delle priorità comunitarie, ed a contribuire a finanziare attività ed operazioni che risultino compatibili con le altre politiche dell'Unione europea.

Tuttavia, in occasione del più recente riesame del comparto ittico, che aveva già avuto inizio con la pubblicazione del citato Libro verde sulla "Riforma della politica comune della pesca" del 2009, la situazione del settore apparve tutt'altro che positiva, nonostante le significative modifiche introdotte con le precedenti riforme, ovvero con i regolamenti «di base» del 1992 e del 2002.

Il Libro verde del 2009, infatti, evidenziava come, malgrado i progressi compiuti grazie alla riforma del 2002, i prefissati obiettivi di conseguimento di una pesca sostenibile a livello ambientale, economico e sociale non potevano considerarsi soddisfatti a causa dell'aggravarsi dello stato di difficoltà in cui versava il settore, caratterizzato da un sovrasfruttamento delle risorse, da una eccessiva capacità della flotta, dall'erogazione di ingenti sovvenzioni e da una bassa resilienza economica. I regolamenti "di base", adottati prima nel 1992 e poi nel 2002, non erano riusciti ad invertire completamente la rotta e la contestuale politica comune della pesca non era risultata sufficientemente efficace ad evitare l'acuirsi delle criticità del settore, sia dal punto di vista dello stato degli *stock* ittici, sia sotto il profilo economico e sociale⁸.

Ciò, come rilevava la stessa Commissione, poteva essere attribuito ad alcune specifiche carenze strutturali del settore della pesca in ambito europeo, quali: la sovraccapacità della flotta; la mancanza di orientamenti chiari ed obiettivi politici precisi; la presenza di un sistema decisionale non idoneo a favorire una visione a lungo termine e, dunque, a responsabilizzare il comparto ittico in modo adeguato; la scarsa volontà politica di garantire efficace-

⁸ Si vedano G. Gallizioli, *Osservazioni sulla nuova riforma della politica comune della pesca*, cit., 707; C. Fioravanti, *La riforma della politica comune della pesca*, in *Studi in onore di Luigi Costato*, Napoli, 2014, 487.

mente il rispetto delle norme, con conseguente rischio di aumento del livello di inadempimento dal parte degli operatori del settore.

La Commissione ritenne, pertanto, necessario procedere organicamente e non marginalmente ad una sostanziale riforma globale della politica comune della pesca, tale da consentire un cambiamento innovativo e radicale del sistema di governo del settore, indispensabile per garantire un'inversione della tendenza che all'epoca era in atto. Si avvertì, dunque, l'imprescindibile necessità di apportare interventi di revisione al reg. (Ce) n. 2371/2002 non solo per superare le consolidate criticità del sistema, alla luce delle priorità evidenziate dalla Commissione, ma anche per armonizzare la disciplina della pesca con quanto previsto non solo dalla dir. 92/43/Cee del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁹, ma, in particolare, dalla dir. 2008/56/Ce del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino¹⁰, nota come direttiva-quadro sulla strategia per l'ambiente marino.

Un ripensamento della politica comune della pesca non poteva non avvenire nel più ampio contesto marittimo globale, in cui il settore si trovava inserito, e, dunque, nell'ambito delle ulteriori politiche europee connesse alle attività marittime. L'ambizione, a cui avrebbe dovuto aspirare la futura politica comune della pesca, doveva essere incontestabilmente quella di privilegiare una visione strategica integrata, che si estendesse ad attuare un approccio ecosistemico alla gestione dell'ambiente marino, di agevolare l'adattamento al cambiamento climatico sotto il profilo degli impatti sull'ambiente marino, di garantire l'accesso agli spazi marini nell'ambito di un quadro integrato di pianificazione marittima e di favorire una sinergia tra i vari settori marittimi, in termini di sorveglianza, trasmissione dei dati, conoscenze e ricerca.

Nel 2011 la Commissione presentava il «pacchetto» di riforma del settore ittico, contenente una serie di proposte di regolamento e destinato ad attuare una gestione delle attività di pesca ed acquacoltura favorevole a consentire un migliore bilanciamento fra l'obiettivo della sostenibilità dal punto di vista ambientale delle risorse nel lungo periodo e le finalità economiche, sociali ed occupazionali del settore e dell'approvvigionamento alimentare. Questa pro-

⁹ Pubblicata in G.U.C.E. L 206 del 22 luglio 1992.

¹⁰ Pubblicata in G.U.U.E. L 164 del 25 giugno 2008.

posta di riforma mette, tra l'altro, in luce la necessità di rivedere anche il sistema di finanziamento della pesca e della politica marittima integrata, mediante la creazione di un nuovo fondo in grado di integrare in un unico strumento, semplificato e razionalizzato, la disciplina che si era andata nel tempo stratificando nella materia.

L'11 dicembre 2013 il Parlamento europeo ed il Consiglio approvavano il reg. (Ue) n. 1379/2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura¹¹ ed il reg. (Ue) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca¹²; a completamento del quadro di riforma veniva successivamente adottato il reg. (Ue) n. 508/2014 del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)¹³.

3. – La nuova riforma della politica comune della pesca si presenta oggi, senza alcun dubbio, come il più radicale ripensamento della politica europea di governo del settore da quando essa è entrata in vigore per la prima volta nel 1983. Ciò non ha potuto che costituire la conseguenza dell'unanime riconoscimento del bilancio pressoché fallimentare delle azioni di intervento in precedenza attuate¹⁴, sebbene alcuni principi innovativi, elaborati in ambito internazionale, fossero già stati recepiti nella politica comune della pesca, come, ad esempio, il principio dello sfruttamento sostenibile delle risorse, già introdotto nel regolamento del 1992.

Si deve, tuttavia, riconoscere che il carattere innovativo della nuova riforma della politica comune della pesca dipende anche da alcuni impegni assunti a livello internazionale, oltre che, più specificamente, in ambito comunitario.

Il Vertice mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, tenutosi a Johannesburg nel 2002, si era concluso con l'impegno degli Stati a fissare il tasso di sfruttamento degli *stock* a un livello tale da consentire alle diverse specie ittiche di raggiungere entro il 2015 il rendimento massimo sostenibile (*Maximum Sustainable Yield* – MSY), ovvero il tasso massimo di cattura che permettesse allo *stock* di rinnovarsi in modo ottimale.

¹¹ Pubblicato in G.U.U.E. L 354 del 28 dicembre 2013.

¹² Pubblicato in G.U.U.E. L 354 del 28 dicembre 2013.

¹³ Pubblicato in G.U.U.E. L 149 del 20 maggio 2014.

¹⁴ Si veda al riguardo E. Iani, *L'enigma dell'impatto della regolazione europea nella pesca*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, nn. 173-174, 2011, 23.

La necessità di un impegno in tal senso si manifesta anche nella più recente Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, denominata Rio+20 e svoltasi nel giugno 2012, ove si sottolinea l'urgenza di sviluppare ed attuare piani di gestione, basati sulle conoscenze scientifiche, anche attraverso la previsione di periodi di riduzione o sospensione delle attività di pesca, commisurati allo stato degli *stock*, nonché di intensificare gli interventi per la gestione delle catture accessorie, l'eliminazione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e degli altri impatti derivanti da attività di pesca che possano incidere negativamente sugli ecosistemi, auspicando l'applicazione di un approccio ecosistemico e precauzionale, al fine di garantire la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse, salvaguardando tutte e tre le dimensioni dello sviluppo sostenibile e promuovendo una cogestione responsabile delle risorse in un quadro di regionalizzazione.

Si tratta di principi che vengono sostanzialmente tutti ripresi nella nuova politica comune della pesca. Gli obiettivi prioritari dell'uso efficiente delle risorse e della protezione della biodiversità, annoverati tra quelli indiscutibilmente essenziali al rilancio dell'economia, in particolar modo, di quella legata al settore ittico, sono sostenuti anche dalla Strategia "Europa 2020" – "Una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", presentata dalla Commissione in data 3 marzo 2010¹⁵, che conferma la necessità del loro perseguimento da parte di tutte le politiche europee in modo coordinato e coerente.

Un primo elemento, infatti, che caratterizza la presente riforma riguarda l'inserimento delle attività di pesca e di acquacoltura nella più ampia politica marittima integrata (PMI), definita in ambito comunitario quale cornice concepita sostanzialmente per assicurare coerenza e sinergia all'insieme delle politiche europee settoriali, che trovano nel mare il loro denominatore comune. La base, dunque, della politica marittima integrata si rinviene nell'utilità di coordinare a livello europeo, ma anche in ambito nazionale, oltre che tra i singoli Stati, le varie attività economiche che trovano sviluppo in mare, negli oceani, sulle coste, oltre che sul fondale marino e nello spazio sovrastante il livello del mare, al fine di perseguire l'obiettivo di rafforzarne le sinergie, ridurne i costi e prevenire i potenziali conflitti tra i vari utenti.

Al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca è destinato il citato Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP),

¹⁵ COM(2010) 2020 def.

quale strumento di sostegno finanziario, che ora ingloba per la prima volta anche la politica marittima integrata¹⁶. Tuttavia, il fondo, sebbene sia destinato ad operare in un'ottica di interconnessione tra tutte le questioni relative al mare, assicurando la sostenibilità della politica marittima integrata, costituisce comunque la disciplina volta ad assumere fondamentale rilevanza e fornire efficace sostegno agli obiettivi della nuova politica della pesca. Le priorità del fondo non possono che coincidere con gli obiettivi strategici di lungo periodo della politica comune della pesca e, più in generale, della politica marittima integrata, stante la stretta connessione tra finanziamento ed obiettivi della riforma, nel senso che per il principio della "condizionalità" il contributo finanziario è garantito solo agli operatori e agli Stati membri che dimostrino di utilizzare i fondi comunitari per il raggiungimento degli obiettivi della politica comune della pesca nel rispetto delle sue norme.

La definizione a livello comunitario della politica marittima integrata si è concretizzata dapprima nel Libro verde della Commissione europea del 7 giugno 2006 dal titolo "Verso una futura politica dell'Unione: oceani e mari nella visione europea"¹⁷, che riafferma l'importanza di salvaguardare, in un periodo in cui le pressioni ambientali minacciano la sostenibilità delle attività marittime, la supremazia di questo settore, che deve, dunque, tendere verso un'industria marittima innovativa, competitiva e rispettosa dell'ambiente. In particolar modo, il progressivo sviluppo di attività marittime, quali la navigazione, il commercio, le industrie costiere e portuali, la pesca, l'acquacoltura, il turismo, la ricerca marina, richiede inevitabilmente un approccio trasversale, idoneo a contemperare la crescita economica con la protezione ambientale, sostituendo quello tradizionalmente settoriale, sovente fonte di inefficienze, incoerenze e conflitti di utilizzazione in ordine alla gestione delle risorse dei mari e degli oceani.

In un quadro di *governance* coordinata delle attività connesse agli usi del mare, la politica marittima integrata, tracciata dal richiamato Libro verde, si delinea come il mezzo per integrare gli obiettivi ambientali in tutti i diversi settori¹⁸, ispirandosi al principio della sostenibilità, ove si precisa che essa

¹⁶ Il fondo è stato adottato per il periodo 2014-2020 con una disponibilità di circa 6,7 miliardi di euro.

¹⁷ COM(2006) 275 def.

¹⁸ Si veda in tal senso F. Pellegrino, *Sviluppo sostenibile dei trasporti marittimi comunitari*, Milano, 2009, 134.

mira a stabilire un “corretto equilibrio tra la dimensione economica, sociale ed ambientale”, attraverso misure che garantiscano una gestione integrata del mare e delle coste, volta ad accrescere lo sviluppo delle economie, il benessere delle comunità costiere, la tutela delle risorse marine e della biodiversità.

La volontà di privilegiare un approccio globale e trasversale nella gestione delle attività connesse agli usi del mare, già proposto dal Libro verde, viene ulteriormente ribadito ed evidenziato nel Libro blu della Commissione europea del 10 ottobre 2007, dal titolo “Una politica marittima integrata per l’Unione europea”¹⁹, ove la Commissione considera come prerequisito per lo sviluppo e la concorrenzialità delle industrie correlate al mare l’uso in termini di sostenibilità dell’ambiente marino. L’integrazione in un’unica strategia delle politiche in materia di mari ed oceani consente di ottenere una maggiore efficienza in termine di risultati ed un minore impatto sotto il profilo ambientale, attraverso la promozione di una visione volta a valorizzare in modo sostenibile lo sviluppo di tutte le attività connesse al mare.

I due libri della Commissione hanno rappresentato una tappa evolutiva particolarmente significativa, dal momento che entrambi, nell’affermare e promuovere il principio di una gestione integrata degli affari marittimi, hanno posto in sostanza le basi per la definizione della futura politica marittima comunitaria.

4. – Come si è visto, la nuova politica di riforma mira a garantire che le attività dei settori della pesca e dell’acquacoltura siano sostenibili nel lungo termine sotto il profilo ambientale e siano gestite in modo coerente con le finalità di natura economica, sociale ed occupazionale del relativo comparto. Ciò è conseguenza, senza alcun dubbio, del fatto che la nuova riforma è intervenuta in un momento storico in cui la politica comunitaria dava avvio al processo di sviluppo delle strategie di sostenibilità del mare e degli oceani, intesi come motori di crescita dell’economia europea.

La sostenibilità socio-economica non può prescindere dall’esistenza di ecosistemi marini integri e di *stock* ittici produttivi, dal momento che solo ripristinando la produttività di questi ultimi è possibile preservare la vitalità economica e sociale del settore della pesca. Appare, dunque, essenziale che qualsiasi compromesso volto a mitigare gli effetti socio-economici immediati

¹⁹ COM (2007) 575 def.

di eventuali riduzioni delle possibilità di pesca sia compatibile con la sostenibilità ecologica a lungo termine, in particolare per quanto riguarda l'instaurazione di modelli di sfruttamento atti a consentire il rendimento massimo sostenibile, l'eliminazione dei rigetti e la riduzione dell'impatto ecologico della pesca.

Alla politica comune della pesca è attribuito l'ulteriore compito di realizzare un complesso sistema di *governance*, attraverso la definizione delle competenze a livello comunitario, nazionale e locale, l'adozione di un modello di gestione decentrata, l'attivazione di procedure decisionali basate su pareri scientifici attendibili; di garantire un ampio coinvolgimento dei diretti interessati in tutte le fasi di elaborazione e di attuazione della politica; di assicurare un efficace coordinamento con le altre politiche comunitarie, in particolare quella ambientale, sociale, regionale, di sviluppo, di tutela sanitaria e di protezione dei consumatori. I suddetti obiettivi non possono che trovare attuazione attraverso una rigorosa programmazione che abbia concreta realizzazione nella elaborazione di piani pluriennali volti a ricostituire le scorte ittiche ed a disciplinarne la gestione, nonché nell'applicazione di misure specifiche di tutela²⁰.

Appare, pertanto, significativo soffermarsi su alcuni dei principali aspetti che, nel più ampio quadro della politica marittima integrata, caratterizzano la nuova riforma della pesca, alla luce dei principi di sostenibilità e di buona *governance*, a cui essa si ispira.

Innanzitutto, tenendo conto degli impegni internazionali, in particolar modo, di quelli assunti nell'ambito del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002, la nuova politica comune della pesca fissa il rendimento massimo sostenibile (*Maximum Sustainable Yield – MSY*), ovvero il tasso massimo di cattura che consenta allo *stock* di rinnovarsi in modo ottimale, come obiettivo principale per tutte le attività di pesca, mentre la mortalità delle specie ittiche dovrà essere fissata, laddove possibile entro il 2015 o al più tardi entro il 2020, sulla base del livello di catture di un determinato *stock* che produce il MSY.

La riforma interviene in modo innovativo anche sul divieto di rigetto in mare delle catture indesiderate, ponendo fine ad una delle pratiche considerate meno accettabili nell'ambito delle attività di pesca a livello comunitario.

²⁰ Si richiama al riguardo N. Camimeo, *La pesca sostenibile nel Mediterraneo*, cit., 98 ss.

Il rigetto di specie regolamentate deve essere progressivamente eliminato ed, in via parallela, devono essere introdotte misure di accompagnamento che diano attuazione al divieto, al fine che possa trovare applicazione la nuova politica dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione europea. L'adozione di tale divieto capovolge la regola, attualmente vigente, che impone di non mantenere a bordo le catture nei casi in cui si trattino di esemplari inferiori alla taglia minima o pescati in eccesso rispetto alle quote attribuite; il divieto si applica anche alle ipotesi di catture effettuate in conformità alla normativa, ma rigettate per garantire alle catture più pregiate il necessario spazio a bordo. La disposizione sui rigetti in mare, consolidatasi da decenni nel settore, era finalizzata ad impedire la valorizzazione commerciale di esemplari catturati in violazione della normativa applicabile. L'intervento di riforma tende, invece, a privilegiare l'uso efficace delle risorse ed, al tempo stesso, la precisa e puntuale raccolta dei dati relativi allo stato dei diversi *stock*, dal momento che tutte le catture devono obbligatoriamente essere sbarcate e registrate, anche se non destinate al consumo²¹.

In tale prospettiva, la riforma impone agli Stati membri di rafforzare, inoltre, il ruolo della scienza nella futura politica comune della pesca, quale elemento di positività in grado di contribuire alla raccolta di dati ed alla condivisione delle informazioni sugli *stock*, sulle flotte e sull'impatto delle attività di pesca.

Un ulteriore aspetto innovativo, introdotto con la nuova politica comune della pesca, riguarda la capacità di pesca della flotta, per cui gli Stati membri sono tenuti ad adeguare le loro capacità di pesca attraverso la redazione di piani nazionali, in modo che esse risultino equilibrate rispetto alle loro rispettive opportunità di pesca. Nell'ambito della nuova riforma uno sviluppo significativo viene accordato alla pesca artigianale, a cui viene assegnata da parte degli Stati membri una percentuale maggiore di contingenti, stante il suo limitato impatto sotto il profilo ambientale e la sua elevata intensità di manodopera.

Le norme che disciplinano le attività della flotta comunitaria di pesca nelle acque internazionali e nelle acque dei Paesi terzi dovranno essere definite nel contesto delle relazioni esterne dell'Unione europea, in modo da garanti-

²¹ Si veda al riguardo G. Gallizioli, *Osservazioni sulla nuova riforma della politica comune della pesca*, cit., 712-713.

re che esse siano conformi ai principi della stessa politica comunitaria, e dovranno essere stabilite mediante accordi di partenariato per una pesca sostenibile e tramite la partecipazione dell'Unione europea alle organizzazioni regionali di gestione della pesca.

Ampio ruolo viene, inoltre, attribuito all'acquacoltura, intesa come attività destinata ad incrementare l'approvvigionamento del mercato dei prodotti ittici comunitari e promuovere la crescita nelle zone costiere, la cui sostenibilità dovrà essere supportata mediante la redazione di piani nazionali, volti a semplificare le procedure amministrative e consolidare un sistema di regole ambientali, sociali ed economiche idonee allo sviluppo del settore.

Oltre all'esigenza di snellimento amministrativo, a cui tende la nuova riforma della pesca, il legislatore comunitario ha inteso proporre un modello di gestione della politica comune della pesca regionalizzato, che sia in grado di consentire agli Stati membri interessati di concordare specifiche misure di gestione per una determinata zona di pesca, pur restando imprescindibile il rispetto degli obiettivi generali della politica comune ed il principio di uguaglianza di trattamento degli operatori. L'adozione di un modello di *governance* decentrata, che orienti il processo decisionale ad un livello più prossimo a quello delle realtà locali, consente agli Stati membri di sviluppare le misure di esecuzione, mediante una cooperazione realizzata su base regionale, pur tuttavia nell'ampio quadro generale definito dal legislatore comunitario, che si impegna a promuovere una gestione pluriennale basata su un approccio eco-sistemico, attraverso piani per più specie ittiche nell'ambito regionale delle diverse aree geografiche europee.

In attuazione degli obiettivi della nuova riforma di raccordo tra gestione e sfruttamento delle risorse ed organizzazione comune del mercato dei prodotti ittici, la riforma estende l'ambito di applicazione della politica comune della pesca (PCP) anche alle misure riguardanti il mercato per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione²². L'organizzazione comune dei mercati (OCM) in questi settori assume, dunque, un ruolo rilevante e diventa

²² Una revisione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti ittici si rendeva quanto mai necessaria in considerazione della riscontrata inadeguatezza del mercato a contribuire al raggiungimento di una produzione sostenibile, imputabile alla sua scarsa competitività in un contesto sempre più globalizzato ed alla sua incapacità a gestire le fluttuazioni del mercato, anche alla luce del complesso quadro normativo sul suo funzionamento; si veda al riguardo C. Fioravanti, *La riforma della politica comune della pesca*, cit., 503.

parte integrante della politica comune della pesca, tanto da essere destinata a contribuire, allineandosi ai principi di buona *governance*, che sono alla base della PCP, alla realizzazione degli obiettivi da quest'ultima imposti.

Il regolamento sull'organizzazione comune dei mercati, applicabile ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, elencati nel relativo Allegato I e commercializzati nell'Unione, comprende, in particolar modo, la nuova disciplina, ampiamente semplificata rispetto al passato, riguardante la costituzione e le misure applicabili alle "organizzazioni professionali dei produttori del settore, alle norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti ed alla conseguente definizione di norme in materia di concorrenza a queste ultime applicabili²³, al processo di trasmissione delle informazioni ai consumatori ed al miglioramento della raccolta, del trattamento e della divulgazione delle informazioni economiche relative ai mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione europea".

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati e, dunque, della politica comune della pesca svolgono un ruolo chiave le organizzazioni dei produttori nel settore della pesca e dell'acquacoltura, così come assume a tali fini una funzione essenziale la divulgazione ai consumatori delle informazioni sui prodotti, mediante campagne educative e di commercializzazione.

La nuova disciplina intende, difatti, rafforzare i compiti e le responsabilità delle organizzazioni dei consumatori, a cui viene affidato l'ulteriore obbligo di promuovere la formazione professionale, allo scopo di garantire un esercizio delle attività di pesca e di acquacoltura in linea con gli obiettivi della sostenibilità e funzionale al raggiungimento delle finalità della riforma sulla politica della pesca, anche con riguardo agli aspetti attuativi delle misure unionali in materia di rigetti ed al ricorso agli strumenti di sostegno finanziario nel quadro del Fondo per la politica in materia di affari marittimi e pesca (FEAMP).

Anche il nuovo regolamento relativo alla istituzione del fondo è finalizzato a conseguire gli obiettivi della riforma della politica comune della pesca

²³ Con riguardo all'applicazione delle norme di concorrenza, il regolamento stabilisce che "gli articoli da 101 a 106 TFUE e le relative disposizioni di applicazione si applicano a tutti gli accordi, decisioni e pratiche di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102 TFUE relativi alla produzione o alla commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura" (art. 40).

nel quadro della politica marittima integrata, ossia a promuovere attività di pesca e di acquacoltura sostenibili e competitive nell'intento di favorire uno sviluppo territoriale equilibrato ed inclusivo delle zone di pesca. Esso impone, inoltre, agli Stati una serie di obblighi di vigilanza e controllo nei confronti degli operatori del settore, condizionando l'accesso agli strumenti finanziari di supporto alla politica della pesca al rispetto della normativa di riferimento.

Nell'ambito della riforma assume decisiva rilevanza la disciplina volta ad assicurare coerenza fra i diversi e distinti ambiti, in cui si articola la politica comune della pesca, sebbene strettamente connessi e destinati a fare parte del «sistema pesca» (sistemi di controllo, strumenti di sostegno finanziario, norme sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura), nonché la normativa volta a garantire un'armonizzazione fra la disciplina della politica comune della pesca e gli obblighi imposti agli Stati membri dalla regolamentazione comunitaria in materia ambientale, evitando in tal modo una discordanza fra misure adottate a fini di protezione ambientale e fra quelle che regolano l'esercizio della pesca o dell'acquacoltura.

L'armonizzazione fra la disciplina della pesca e le altre politiche comunitarie e la tendenza ad una coerente articolazione dei vari ambiti della politica comune della pesca integrano due dei principi di buona *governance*, a cui si ispira la nuova politica; gli ulteriori strumenti di buon governo della politica della pesca sono individuabili nella rilevanza dell'apporto dei migliori pareri scientifici, nella prospettiva a lungo termine, nel coinvolgimento delle parti interessate e nell'adozione di un modello di gestione regionalizzato.

5. – Nuovo impulso alla politica marittima integrata è stato offerto dall'intervento della Commissione europea con la Comunicazione del 13 settembre 2012 sulla “Crescita Blu” (*Blue Growth*) – “Opportunità per una crescita sostenibile dei settori marino e marittimo”²⁴, che costituisce un'iniziativa per valorizzare il potenziale dei mari, degli oceani e delle coste europee, quali motori di sviluppo per l'economia europea, per la creazione di nuove opportunità di lavoro e di nuove aziende nei settori produttivi della c.d. *Blue Economy*, attraverso la promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico e del partenariato tra ricerca scientifica e settore industriale.

²⁴ (COM(2012) 494 def.

La *Blue Growth* comprende tutte le attività umane che utilizzano il mare, le coste e i fondali come risorsa per le attività industriali e per lo sviluppo di servizi, sempre nell'ottica della sostenibilità, quali, ad esempio: acquacoltura, pesca, biotecnologie marine, turismo marittimo, costiero e di crociera, trasporto marittimo, porti e settore cantieristico, energie rinnovabili marine. La *Blue Growth* rappresenta, dunque, il contributo della politica marittima integrata al conseguimento degli obiettivi assunti dalla richiamata Strategia "Europa 2020", impegnandosi a promuovere la competitività internazionale dell'Unione, l'uso efficace delle risorse, lo sviluppo dell'occupazione e di nuove fonti di crescita, attraverso la tutela della biodiversità, la protezione dell'ambiente marino e la salvaguardia dei servizi offerti da ecosistemi marini e costieri, che siano sani ed in grado di resistere alle crisi.

La recente riforma della politica comune della pesca si inserisce nell'ambito del quadro strategico delineato dalla *Blue Growth* e finalizzato a far emergere ed esaltare il reale valore dell'economia del mare, connessa alle attività di pesca ed acquacoltura e declinabile sia nella sua dimensione economica, sia in quella sociale ed ambientale e ciò al fine di garantire un corretto equilibrio tra protezione ambientale, capacità di pesca e sviluppo economico.

Il settore della pesca e dell'acquacoltura trova, dunque, la sua collocazione nel più ampio contesto marittimo globale, in stretta connessione con le altre politiche settoriali legate alle attività marittime nell'ambito del ruolo, che assume la politica marittima integrata, di promozione e coordinamento delle politiche marittime settoriali e di impulso alla strategia della "Crescita blu". Gli obiettivi che si propone la nuova riforma della pesca, volti, da un lato, a preservare la biodiversità delle specie marine e, dall'altro, a sostenere l'industria alieutica, sotto il profilo economico e sociale, non possono che essere subordinati agli strumenti operativi che sono alla base della politica marittima integrata, quali l'esistenza di un sano ecosistema marino e l'accesso allo spazio marittimo.

Pilastro ambientale della politica marittima dell'Unione europea è la già citata dir. 2008/56/Ce del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)²⁵, al perseguimento dei cui obiettivi deve tendere la politica comune della pesca, in considerazione anche dell'impatto ambientale che essa determina (considerando 40).

²⁵ Pubblicata in G.U.U.E. L 164 del 25 giugno 2008.

La direttiva impone agli Stati membri l'adozione delle misure necessarie per conseguire o mantenere un "buono stato ecologico" dell'ambiente marino entro il 2020, attraverso il riconoscimento di diversi obiettivi, che costituiscono oggi i punti cardine della nuova riforma della politica comune della pesca: la rilevanza della regionalizzazione ai fini dell'adozione di soluzioni differenziate (considerando 10), l'importanza che assumono le politiche di ricerca e sviluppo (considerando 23), i programmi di monitoraggio (art. 11), il coordinamento e la cooperazione regionale con gli altri Stati (art. 6).

Lo strumento individuato dalla politica marittima integrata per contribuire a promuovere lo sviluppo e la crescita sostenibili delle economie marittime e costiere è la pianificazione dello spazio marittimo, di cui alla dir. 2014/89/UE del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo²⁶, nell'intento di favorire la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo delle zone marine e l'uso delle risorse marine in termini di sostenibilità; in tale prospettiva appare quanto mai opportuno determinare l'utilizzazione dello spazio marittimo per i diversi usi del mare e gestire gli usi dello spazio nelle zone marine, nonché i conflitti che i medesimi possono generare.

Le molteplici pressioni che ricevono le risorse marine e costiere richiedono una strategia integrata di pianificazione e di gestione degli oceani e la necessità di una *governance* marittima, che si sviluppi nell'ambito della politica marittima integrata per l'Unione europea, il cui pilastro ambientale è costituito dalla citata dir. 2008/56/CE; ciò richiede un processo decisionale coordinato, coerente e trasparente con riguardo alle politiche settoriali dell'Unione, aventi come denominatore il mare, e, nel contempo, il conseguimento di un "buono stato ecologico", come previsto dalla dir. 2008/56/CE.

Al fine di promuovere in termini di sostenibilità la crescita economica marittima, lo sviluppo delle zone marine e l'uso delle risorse marine, è opportuno che la pianificazione dello spazio marittimo applichi l'approccio ecosistemico, di cui all'art. 1, par. 3, della dir. 2008/56/CE, allo scopo di garantire che la pressione collettiva di tutte le attività sia mantenuta entro livelli compatibili con il conseguimento di un "buono stato ecologico" e che non sia compromessa la capacità degli ecosistemi marini di reagire ai

²⁶ Pubblicata in G.U.U.E. L 257 del 28 agosto 2014.

cambiamenti causati dalle attività umane. La pianificazione dello spazio marittimo sostiene e agevola l'attuazione della già richiamata Strategia "Europa 2020", che promuove e rafforza il potenziale di crescita sostenibile dei settori costieri e marittimi nell'ambito del quadro strategico delineato dalla *Blue Growth*.

In tale contesto, i principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, che sono alla base della *Blue Growth*, si riflettono sulla nuova politica comune della pesca ed in essa trovano concreta applicazione.

Sotto il profilo della sostenibilità ambientale, la recente riforma della pesca si impegna a contribuire alla protezione dell'ambiente marino, alla gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate commercialmente ed, in particolare, al conseguimento del "buono stato ecologico" entro il 2020, secondo quanto previsto dalla dir. 2008/56/Ce.

I principali strumenti che la politica comune della pesca prevede e mette a disposizione per il raggiungimento di tali fini sono:

a) l'adozione di una strategia pluriennale di gestione della pesca, che stabilisca, in via prioritaria, piani pluriennali che tengano conto delle specificità dei vari tipi di pesca e garantiscano un basso impatto sugli ecosistemi sulla base del principio di precauzione;

b) la previsione dell'obbligo di sbarco, e dunque del divieto di rigetto, da attuarsi progressivamente, per tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura;

c) un sistema di "concessioni di pesca trasferibili", secondo cui le stesse dovranno essere distribuite in modo equo tra gli Stati membri;

d) una cooperazione a livello regionale finalizzata all'adozione di raccomandazioni e di altri strumenti comuni per l'elaborazione e l'attuazione di misure di conservazione.

A sostegno dell'innovazione e del potenziamento del settore e, dunque, del raggiungimento di una sostenibilità economica e sociale, la politica comune della pesca predispose ulteriori strumenti operativi, quali:

a) l'adozione di misure specifiche destinate all'adeguamento del numero di pescherecci unionali alle risorse disponibili;

b) il rafforzamento del ruolo della scienza nella politica comune della pesca per aumentare la raccolta di dati e la condivisione di informazioni sugli *stock*, le flotte e l'impatto delle attività di pesca;

c) un sistema di *governance* decentrata, ovvero una sorta di “regionalizzazione”, quale nuovo modello di regolazione della pesca, che tenda ad avvicinare il processo decisionale alle realtà locali; in tal modo, all'amministrazione centrale spetterà il compito di definire il quadro generale, i principi guida e la tempistica, mentre agli Stati membri sarà affidata l'attuazione tecnica dei suddetti principi. Tale sistema dovrebbe consentire di tenere in maggiore considerazione le peculiari condizioni locali, incoraggiare il settore a costruire il proprio futuro in modo più responsabile e permettere ai Governi ed allo stesso settore ittico di adeguare l'attuazione della politica alle loro specifiche necessità per adottare le soluzioni più appropriate sotto il profilo tecnico ed economico.

Sotto il profilo più concreto ed operativo, lo strumento di sostegno finanziario della politica comune della pesca, costituito dal Fondo per la politica in materia di affari marittimi e pesca (FEAMP), è rivolto anch'esso al perseguimento di una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, attraverso la promozione dell'ecoinnovazione e della coesione territoriale. In particolare, il fondo intende supportare in modo adeguato il passaggio verso una gestione sostenibile delle risorse e facilitare la progressiva introduzione dei divieti di rigetto in mare, seguendo un approccio integrato che preveda l'adozione di specifiche misure (aiuti a favore di tecniche ed attrezzi di pesca più selettivi, investimenti sulle attrezzature a bordo, opportune misure di mercato). Il fondo intende sostenere in concreto l'attuazione di misure di conservazione e ripristino della biodiversità marina e l'introduzione di tecniche innovative per il sostegno dell'attività di acquacoltura, anche mediante investimenti nella ricerca; intende, infine, promuovere una pesca ecocompatibile attraverso il finanziamento di progetti volti all'innovazione delle tecniche di pesca e degli attrezzi utilizzati, il sostegno ad attività di consulenza di organismi scientifici e tecnici, l'apprendimento di nuove tecniche professionali e la diffusione delle conoscenze acquisite.

6. – È legittimo domandarsi quali saranno in Italia ed in Europa gli effetti socio-economici della riforma della politica comune della pesca, da molti auspicata in questi ultimi anni, e se essa sarà finalmente in grado di risolleverle le sorti di un settore da tempo in crisi.

Al di là delle novità della riforma e della considerazione che alcune di esse potrebbero risultare molto utili al settore ittico, occorre evidenziare come lo

strumento finanziario, predisposto per la realizzazione della politica comune della pesca, si caratterizzi rispetto al precedente FEP (Fondo europeo per la pesca) per due aspetti importanti: il principio di condizionalità, per cui i finanziamenti saranno rivolti alle imprese rispettose delle regole, e la semplificazione delle procedure di accesso ai finanziamenti.

Sotto il primo profilo, il nuovo meccanismo finanziario, per la cui utilizzazione ciascuno Stato membro è tenuto a redigere un programma operativo nazionale, dovrà essere impiegato per sostenere le azioni di adeguamento agli obiettivi posti dalla nuova politica della pesca secondo l'articolazione disposta dalla nuova disciplina che subordina la concessione del sostegno finanziario agli operatori ed agli Stati membri che diano garanzia del rispetto della disciplina della pesca. Sotto il secondo profilo, la semplificazione delle procedure potrà scongiurare il rischio di un'eventuale perdita di fondi non utilizzati, come è già accaduto nella precedente programmazione 2007-2013, tanto da indurre il Ministero delle politiche agricole e forestali a costituire un'apposita *task force* per evitare perdite di finanziamento per un settore in continua e perdurante sofferenza.

In linea con la normativa comunitaria, il decreto ministeriale 28 dicembre 2016²⁷ ha adottato il Programma triennale della pesca 2017-2019, che contiene interventi a livello nazionale volti a tutelare l'ecosistema marino e la concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali. Nella fase attuale, tale programma assume una dimensione strategica per la ridefinizione delle priorità del sistema pesca-acquacoltura a livello nazionale nell'ambito di un contesto di cogestione territoriale, che preveda anche il coinvolgimento attivo del mondo cooperativo, associativo e sindacale, che agisce in rappresentanza degli operatori del settore.

Nel quadro della programmazione 2017-2019, che comunque si iscrive nell'ambito della nuova PCP, ogni azione di intervento deve tener conto della necessità di tutela delle risorse ittiche, come componente essenziale della biodiversità, nell'ambito di una strategia di monitoraggio continuo, al fine di perseguire la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività di cattura, alla luce dei principi dell'approccio ecosistemico. Nella definizione della nuova politica italiana nei settori della pesca e dell'acquacoltura, le misure di intervento di carattere gestionale dovranno tenere in debita conside-

²⁷ Pubblicato in G.U. n. 63 del 16 marzo 2017.

razione anche la pianificazione spaziale delle attività di cattura nelle aree di pesca, con la creazione di riserve ed aree soggette a misure di riduzione dello sforzo temporaneo, al fine della ricostituzione e tutela degli stock ittici (ZTB). La pianificazione degli spazi marittimi costituisce, oggi, una delle principali direttrici su cui dovrà essere impostata la politica di gestione della pesca, in quanto idonea a promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime attraverso l'applicazione di un approccio eco sistemico²⁸.

Al fine di favorire la cooperazione territoriale, la Commissione europea ha promosso, sulla base del convincimento che sfide comuni a specifiche regioni siano meglio affrontate attraverso una pianificazione comune e congiunta ed orientata ad un impiego più efficiente delle risorse disponibili, iniziative per lo sviluppo sostenibile della *Blue economy* nella regione del Mediterraneo occidentale.

La Conferenza ministeriale sulla pesca nel Mediterraneo, tenutasi a Malta nel marzo 2017, che ha portato alla firma della Dichiarazione MedFish4Ever, sottoscritta dai rappresentanti ministeriali dei Paesi della costa settentrionale e di quella meridionale del Mediterraneo, ha rappresentato un'effettiva occasione per sancire la comune volontà politica di realizzare azioni concrete nel settore della pesca e delle altre attività destinate ad avere un impatto sulle risorse alieutiche nel più ampio quadro strategico della *Blue Economy*, nonché a sostegno dell'inclusione sociale e della solidarietà tra i Paesi mediterranei.

La Dichiarazione MedFish4Ever intende garantire, entro il 2020, un'adeguata raccolta dei dati e una valutazione scientifica periodica di tutti i principali *stock* del Mediterraneo (in particolare, saranno i piccoli pescatori ad avere un ruolo più attivo nella raccolta dei dati necessari all'approfondimento delle conoscenze scientifiche); l'elaborazione di piani di gestione pluriennali per le principali attività di pesca; l'eliminazione della pesca illegale, quale risultato di un sistema di "responsabilizzazione" degli Stati membri, che dovranno dotarsi di un adeguato quadro giuridico e di sufficienti risorse umane e tecniche per garantire un efficiente regime di controlli ed ispezioni; il sup-

²⁸ Si richiamano al riguardo il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201 (*Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo*), pubblicato in G.U. n. 260 del 7 novembre 2016, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017 (*Approvazione delle linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo*), pubblicato in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2018.

porto ad attività sostenibili di pesca e di acquacoltura su piccola scala, mediante la semplificazione dei meccanismi di finanziamento a favore di progetti locali (ad esempio, per l'ammodernamento della flotta grazie a tecniche e ad attrezzi da pesca a basso impatto), l'inclusione sociale e la partecipazione dei pescatori nelle azioni a tutela dell'ambiente marino.

La Dichiarazione MedFish4Ever rappresenta indubbiamente un piano strategico ambizioso, rivolto al miglioramento del settore della pesca nel Mediterraneo, che mira a garantire la sostenibilità ambientale e la disponibilità degli *stock* ittici a lungo termine nella prospettiva di necessaria integrazione con gli aspetti socio-economici della pesca; ciò a conferma di quanto già aveva pronosticato il Libro verde sulla "Riforma della politica comune della pesca" del 2009, che sosteneva come il futuro economico e sociale della pesca europea non potesse che dipendere dalla sostenibilità ecologica del settore.

Abstract